



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22\_34\_1\_DPR\_104\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2022, n. 0104/Pres.**

Legge regionale 42/1996, articolo 6, comma 5. Approvazione della variante 3 al Progetto di "Parco comunale del Torre".

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006) con particolare riguardo all'articolo 65, comma 3, che dispone che "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente";

**ATTESA** pertanto l'applicazione dell'articolo 6 (Parchi comunali e intercomunali) nella formulazione di seguito riportata, previgente alla modifica apportata dalla predetta legge regionale 20/2021, con particolare riguardo ai commi 1, 3 e 5:

<<1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.>>

<<3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:

a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;

b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;

c) il programma finanziario suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi.>>

<<5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.>>

**ATTESO** che:

- con decreto del Presidente della Regione 19 novembre 1999 n. 0364/Pres. è stato approvato il progetto del "Parco comunale del Torre" in Comune di Udine;

- con decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011 n. 0268/Pres. è stata approvata la variante 1 al progetto del "Parco comunale del Torre" in Comune di Udine;

- con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2017 n. 0294/Pres. è stata approvata la variante 2 al progetto del Parco comunale del Torre in Comune di Udine;

**VISTA** la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti) ed in particolare l'articolo 14, comma 9 il quale dispone che nei casi in cui un progetto di un impianto energetico non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica, costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica;

**VISTA** la nota presentata dal Comune di Udine, assunta al prot. n. 52076 del 07 agosto 2020, con la

quale è trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 52 d'ord. del 27 luglio 2020, con allegata "Relazione tecnica - norme di attuazione - estratto di mappa - estratto di PRGC, maggio 2020"; **DATO ATTO** che nella predetta deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 52/2020 recante "L.R. 19/2012 art. 12 - D. Lgs. 387/03 art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito in comune di Udine, località San Gottardo di potenza nominale 2955 kWe - Condivisione iniziativa", il Consiglio comunale deliberava, testualmente:

- di condividere l'iniziativa relativa al progetto per la costruzione del nuovo impianto fotovoltaico e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse in località San Gottardo di potenza nominale 2955 kWe in quanto in linea con gli obiettivi del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile - Azione a lungo termine n. 9 "Grandi impianti fotovoltaici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23.07.2010, in ottemperanza agli impegni assunti da questa Amministrazione con l'adesione al "Covenant of Mayors" - "Patto dei Sindaci";

- di prendere atto che, l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione costituirà approvazione della variante al PRGC senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione comprese tutte le verifiche attinenti la VAS (Direttiva comunitaria 2001/42/CE- D.Lgs n. 4/2008-LR 11/2005), i SIC (Direttiva 92/43/CEE-Direttiva 79/409/CEE - D.G.R. 11 luglio 2014 n. 1323) e gli aspetti paesaggistici e idrogeologici;

- di chiedere alla Regione FVG che, sulla base dei contenuti della presente deliberazione, venga acquisito il parere preliminare del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve per dare avvio da subito nelle parti non interessate dall'impianto fotovoltaico anche alle opere di ripristino dell'area attraverso la realizzazione del "bosco golenale" previsto dall'art. 6 della L.R. 42/1996 ai fini della successiva approvazione della variante urbanistica;

- di impegnare l'Amministrazione Comunale per quanto di competenza ad adottare gli atti anche di natura urbanistica riferiti all'elaborato di variante, allegato al presente atto affinché ne formi parte integrante e contestuale, predisposto dell'arch. Luciano Snidar di Udine, facente parte del progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, necessari nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 19/2012 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sopra descritto;

- di dare atto che saranno definiti mediante successiva convenzione, tra l'Amministrazione Comunale e la ditta IFIM Srl, gli interventi ulteriori a carico della stessa, oltre a quelli già contenuti nella normativa della variante per l' "ambito di ripristino R.5", tra cui il dare avvio ove possibile da subito, nelle parti non interessate dall'impianto fotovoltaico, anche alle opere di ripristino dell'area attraverso la realizzazione del "bosco golenale", al fine di mitigare e compensare l'impatto conseguente alla realizzazione dell'impianto, anche sulla base di quanto verrà indicato dal Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve;

**VISTO** il parere n. 3/2020 del 25 settembre 2020, reso dal Comitato tecnico - scientifico per le aree protette ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge regionale 42/1996, con cui veniva espresso il rinvio del parere, chiedendo che alla proposta di variante del Parco comunale venisse allegata la bozza di convenzione tra Comune e la ditta Ifim srl;

**VISTA** la nota del Comune di Udine assunta al prot. n. 6537 del 29/01/2021, comprendente gli elaborati: - verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 7 d'ord. del 12/01/2021 recante "Approvazione della bozza di convenzione tra Comune di Udine e ditta IFIM S.r.l. e dello 'studio di fattibilità' per gli interventi da realizzare nel Parco del Torre, in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 2955 kWe, mediante la richiesta di autorizzazione unica di cui alla L.R. 19/2012 art. 12 e D. Lgs. 387/03 art. 12",

- bozza di convenzione (versione dicembre 2020),

- relazione tecnica - norme di attuazione - estratto di mappa - estratto PRGC (versione dicembre 2020),

- relazione tecnico illustrativa (versione gennaio 2021),

- tav01 versione gennaio 2021,

- tav02 versione gennaio 2021,

- tav03 versione dicembre 2020;

**VISTO** il parere favorevole con richieste integrazioni n. 5/2021 del 31 maggio 2021 reso dal Comitato tecnico - scientifico per le aree protette, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della predetta legge regionale 42/1996;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 40394 del 31 maggio 2021 il Servizio biodiversità trasmetteva al Comune di Udine il parere del Comitato tecnico - scientifico, specificando che si rimaneva in attesa della bozza di convenzione modificata, in base alle richieste del Comitato tecnico - scientifico medesimo, e dell'individuazione delle ulteriori aree da compensare tramite gestione di prati golenali ricercando fra le aree abbandonate in area perfluviale;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 40393 del 31 maggio 2021 il Servizio biodiversità specificava che,

per economia del procedimento amministrativo, il decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante al progetto di Parco Comunale sarebbe stato adottato successivamente all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della predetta legge regionale 19/2012, così come già avvenuto per altri casi analoghi riferiti alla normativa di settore che prevede la formazione di varianti agli strumenti urbanistici nell'ambito dell'autorizzazione unica disciplinata dalla medesima legge regionale 19/2012;

**VISTA** l'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi del predetto articolo 12 della legge regionale 19/2012, con decreto n. 3320/AMB, del 25 giugno 2021, dal Servizio energia per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, denominato "simpri tal soreli 2", e delle relative opere e infrastrutture connesse sito in località San Gottardo del comune di Udine, di potenza nominale pari a 2955 kWp, proponente: Ifim srl; **DATO ATTO** che con nota prot. n. 48424 del 01 luglio 2021 e successiva nota prot. n. 5168 del 25 gennaio 2022 il Servizio biodiversità sollecitava la presentazione della bozza di convenzione modificata in base alle richieste del Comitato tecnico - scientifico, al fine consentire la conclusione dell'iter procedimentale di approvazione, con decreto presidenziale, della variante al progetto di Parco comunale del Torre;

**VISTA** la nota assunta al prot. n. 47298 del 29/06/2022, con cui il Comune di Udine trasmetteva la deliberazione della Giunta comunale n. 269/2022 del 21/06/2022 recante "Aggiornamento convenzione tra Comune di Udine e ditta IFIM S.r.l. per interventi da realizzare nel Parco del Torre, in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico" con cui la Giunta comunale deliberava di approvare l'aggiornamento della bozza della convenzione (aggiornamento 09 giugno 2022), relativa alle opere di compensazione per la valorizzazione del Parco del Torre, in seguito alla realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico sull'area di proprietà della ditta Ifim S.r.l. corredata dai seguenti elaborati tecnici:

- Tavola n.01a - Planimetria Generale - Individuazione interventi - revisione aprile 2022,
- Tavola n. 01b - Planimetria Generale - Individuazione interventi - revisione dicembre 2021,
- Tavola n.02 - Dettaglio interventi - revisione dicembre 2021,
- Tavola n.03 - Impianto fotovoltaico - Bosco di golena - revisione dicembre 2021,
- Relazione Tecnico illustrativa, Stima dei costi e Cronoprogramma - revisione dicembre 2021,
- Planimetria prato stabile - aprile 2022,
- Visura catastale - Estratto di mappa - aprile 2022;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la variante n. 3 al progetto di Parco comunale del Torre in Comune di Udine in conformità all'allegato A "Relazione tecnica - norme di attuazione - estratto di mappa - estratto PRGC revisione dicembre 2020", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**VISTO** decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., col quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

#### DECRETA

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, la variante 3 al progetto di Parco comunale del Torre in conformità all'allegato A "Relazione tecnica - norme di attuazione - estratto di mappa - estratto PRGC versione dicembre 2020", parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



**studio 4a** di architettura e urbanistica


33100 Udine, via Cjavecis, 3 tel. +39 0432 499900 fax. +39 0432 499903  
e-mail: info@studio4a.it

COMUNE DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO A TERRA DELLA POTENZA DI 2.955 kWp SULLA COPERTURA DELLA EX DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI PROPRIETA' DELLA IFIM S.r.l. IN LOCALITA' SAN GOTTARDO

	Progetto: PROGETTO URBANISTICO	Data: MAGGIO 2020
	Titolo della tavola: RELAZIONE TECNICA - NORME DI ATTUAZIONE - ESTRATTO DI MAPPA - ESTRATTO PRGC	n° commessa: PU/182/20
Progettista:  architetto Luciano Snidar	 <p>ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine <b>luciano snidar</b> albo sez. A/a - numero 467 architetto</p>	RPR/cz PRG/cz
		Revisioni: 1 DICEMBRE 2020
Collaboratori:  architetto Luca Del Fabbro Machado	 <p>ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine <b>del fabbro machado</b> albo sez. A/a - numero 1682 architetto</p>	Committente: IFIM S.r.l.

OGGETTO: Variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'ambito del Parco del Torre.

## RELAZIONE

### **PREMESSA**

Le presenti norme di attuazione tengono conto delle osservazioni emerse durante la conferenza dei servizi e del Comitato Tecnico Scientifico di cui al parere n. 3-2020 del 16 settembre 2020.

Con domanda del 04/03/2020 la società IFIM s.r.l. alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale e difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 19/2012 e art. 12 del D.Lgs 387/03, richiedeva Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel Comune di Udine località San Gottardo all'interno del parco del Torre delle potenzialità di 2988 kWe.

La Direzione centrale con nota del 10/03/2020 protocollo 0012203 (pratica EN/2005.1) richiedeva alla soc. IFIM.s.r.l. al fine di poter avviare il procedimento di Autorizzazione Unica, una serie di documenti tra i quali " elaborati grafici e normativi di variante al PRGC costituiti da relazione tecnica descrittiva comprensiva della conformità al progetto alle prescrizioni d'uso delle norme tecniche di attuazione.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e con il Decreto n° 5014/AMB del 09/12/2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha decretato la NON assoggettabilità alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.lgs. 152/2006.

La presente variante si pone, quindi, in linea con le indicazioni emerse nel percorso procedurale finora espletato, dando formale seguito al mandato conferito dall'anzidetto Decreto, tra l'altro, ad impegnare l'Amministrazione comunale ad adottare tutti gli atti, anche di natura urbanistica, necessari

nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio della richiesta di Autorizzazione Unica per l'intervento in argomento.

La variante introduce nello strumento urbanistico generale, nello specifico all'interno del **PARCO DEL TORRE (L.R. 42/96): Ambito di ripristino R.5**, l'individuazione di una "area di localizzazione impianto fotovoltaico", all'interno della quale l'intervento può essere effettuato, in conformità alle prescrizioni già formulate dalle competenti autorità e nel rispetto dei contenuti del necessario atto di convenzione da stipularsi con l'Amministrazione comunale.

La variante è costituita da:

- Norme Tecniche di Attuazione, NORME DI ATTUAZIONE – APPENDICE N. 2 – PARCO DEL TORRE  
STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE VIGENTI
- Norme Tecniche di Attuazione, NORME DI ATTUAZIONE – APPENDICE N. 2 – PARCO DEL TORRE  
STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE
- ESTRATTO DI PRGC VIGENTE
- ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
- La presente relazione

## NORME DI ATTUAZIONE – APPENDICE N. 2 – PARCO DEL TORRE

## STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE VIGENTI

*OMMISSIS*

## ART. 29- ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

**Obiettivi**

Mantenimento delle aree e delle strutture esistenti per impianti tecnologici, nel rispetto delle finalità del Piano.

**Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali**

- Destinazioni d'uso: impianti tecnologici, uffici e servizi per gli impianti.
- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di nuova realizzazione.
- Recinzione della proprietà con l'utilizzazione di materiali, tipi e forme costruttive congruenti con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto (muretti intonacati, elementi metallici, reti metalliche).
- Realizzazione, di uno schermo vegetale lungo il perimetro della zona, nei casi previsti e secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione" e delle "Specificazioni localizzative" del Piano e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme. Il titolo abilitativo per l'esecuzione di opere di qualsiasi natura è subordinato alla realizzazione dello schermo vegetale, secondo le modalità di cui sopra.

**Esaurimento dell'attività**

Qualora la zona non venga più utilizzata per le attività in essa consentite, dovrà essere soggetta a ripristino ambientale secondo le caratteristiche morfologiche e vegetazionali delle zone contermini.

Per quanto riguarda l'ambito corrispondente alla centrale per la produzione di energia elettrica alimentata da biogas, all'esaurimento del biogas di alimentazione, l'impianto dovrà essere smantellato e la zona corrispondente dovrà essere soggetta a ripristino ambientale, secondo le

caratteristiche morfologiche e vegetazionali della zona dei "Boschi di golena".

*OMMISSIS*

ART. 33- ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI RURALI E STRADALI

*OMMISSIS*

#### **TITOLO IV - NORME SUI RIPRISTINI**

ART. 34- AMBITI SOGGETTI A RIPRISTINO

##### ***Obiettivi***

Ai fini della ricostituzione dell'ambiente e del paesaggio del Parco, il Piano prevede il ripristino ambientale delle aree degradate o alterate da interventi antropici. Gli interventi di ripristino ambientale riguardano:

- gli ambiti di estrazione e lavorazione di inerti e di smaltimento di rifiuti individuati con apposita simbologia nella "Zonizzazione" del Piano, da ripristinare secondo le prescrizioni del presente articolo;
- gli altri ambiti compromessi da interventi antropici, da ripristinare secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 delle presenti norme.

##### ***Usi e interventi consentiti, interventi di progetto***

La destinazione d'uso finale di ciascun ambito è quella che il Piano individua per la zona in cui l'ambito si colloca. Le attività e gli interventi consentiti in tali ambiti e i criteri e i modi del loro ripristino sono di seguito riportati per ciascun ambito.

##### ***Ambito di ripristino R.1***

L'ambito, diviso tra il Comune di Udine e quello di Povoletto, corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti inerti, in esercizio, da completare e ripristinare secondo le prescrizioni di seguito riportate.

E' consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti inerti all'interno

dell'ambito individuato dal Piano, secondo le modalità previste dall'autorizzazione.

Il ripristino deve essere eseguito secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

#### **Ambito di ripristino R.2**

L'ambito corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, in esercizio, da completare per la fase finale, e a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le prescrizioni di seguito riportate.

E' consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani all'interno della parte dell'ambito autorizzata.

Il completamento dell'attività di discarica in esercizio ed il relativo ripristino devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti negli atti autorizzativi in essere.

Per la parte dell'ambito escavata dovrà essere invece previsto il ripristino attraverso il mantenimento del vano escavato esistente ed autorizzato, la riconfigurazione delle scarpate al fine di garantirne la stabilità a lungo termine, la ricostituzione del profilo pedologico, la formazione di un prato polifita e le altre modalità sotto descritte:

- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento e dall'attività di cava, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica e della cava;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per il tempo necessario alla stabilizzazione della copertura della discarica.

Sulle scarpate dovrà essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9.

### **Ambito di ripristino R.3**

L'ambito corrisponde a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve essere eseguito attraverso smaltimento di rifiuti inerti, previa autorizzazione degli organi competenti alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti di II categoria tipo A. La discarica deve essere recintata, sorvegliata e dotata della segnaletica, delle strutture e infrastrutture richieste, secondo le disposizioni di legge in materia;

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'asestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguate;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dall'escavazione, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Qualora gli organi competenti non autorizzino la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti di II categoria tipo A, l'ambito dovrà essere ripristinato attraverso il mantenimento del vano escavato esistente, la riconfigurazione delle scarpate al fine di garantirne la stabilità a lungo termine, la ricostituzione del profilo pedologico, la formazione di un prato polifita e le altre modalità sopra descritte. Sulle scarpate dovrà essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9.

#### ***Ambito di ripristino R.4***

L'ambito corrisponde a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il piano del vano escavato deve essere riportato alla quota dell'autorizzazione originaria, pari a m. 100,00 s.l.m.m., attraverso

materiale inerte;

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostruzione del profilo pedologico) la quota del vano scavato di cui al punto precedente;
- le scarpate devono essere riconfigurate secondo una pendenza tale da garantirne la stabilità a lungo termine;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei. Sulle scarpate deve essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica e le altre infrastrutture della cava;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

#### ***Ambito di ripristino R.5***

L'ambito corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, in esercizio, da completare per la fase finale e ripristinare secondo le prescrizioni di seguito riportate.

E' consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani all'interno dell'ambito individuato dal Piano secondo le modalità previste dall'autorizzazione.

Il completamento dello smaltimento e il ripristino devono essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

- devono essere previste soluzioni in grado di eliminare totalmente gli odori molesti;
- devono essere verificate le condizioni di sicurezza del corpo dei rifiuti rispetto al regime idraulico del Torre, per quanto riguarda fenomeni di esondazione e di erosione, provvedendo, qualora necessario, al loro soddisfacimento, con la realizzazione di opere di difesa adeguatamente dimensionate;
- al completamento dello smaltimento deve essere prevista l'impermeabilizzazione di copertura, con l'utilizzazione di materiali naturali e sintetici, in grado di impedire l'infiltrazione di acque e la conseguente produzione di sovraccarichi nella quantità del percolato. Per l'ottimizzazione di tale intervento si deve procedere in relazione al grado di assestamento dei rifiuti;
- il completamento dello smaltimento deve essere eseguito secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia, dall'atto autorizzativo e dalle successive norme di gestione;
- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali, alla realizzazione dell'impermeabilizzazione della copertura e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario. Deve essere smantellato il rilevato perimetrale, realizzato in fase di smaltimento, ripristinando il profilo dell'argine in terra e del piano campagna originari;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione degli ambienti dei "Boschi di golena e dei "Prati di golena" previsti nella "Zonizzazione" del Piano, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 delle presenti norme. In particolare il bosco deve essere di tipo "denso", con una densità media all'impianto di almeno una pianta arborea ogni 4,00 mq, di altezza minima di 1,00 m. Il prato stabile deve essere realizzato con la semina di idonei miscugli erbacei;

- le specie arboree da utilizzare nel ripristino dell'ambito devono essere scelte tra quelle prescritte per i "Boschi di golena" e per gli "Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali" dall'art. 9 delle presenti norme, privilegiando le specie ad apparato radicale superficiale;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per il tempo necessario alla stabilizzazione della copertura della discarica.

#### **Ambito di ripristino R.6**

L'ambito corrisponde a un'area per impianti di lavorazione di inerti, non più in esercizio, già soggetta a un progetto di parziale ripristino, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'asestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario. Devono essere ripristinati l'argine in terra e la strada soprastante che dividevano l'area, secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione";
- devono essere smantellate tutte le strutture e infrastrutture esistenti, comprese le recinzioni e i volumi edilizi. L'edificio esistente in muratura, riportato nella "Zonizzazione", può essere mantenuto e recuperato, qualora esso venga destinato ad attività compatibili con il funzionamento del Parco (agricolo-produttive, di ristoro, ricettive, per uffici, culturali, didattiche, ricreative, di servizio al Parco), senza aumenti di volume o di superficie coperta, secondo criteri e modalità d'intervento conformi alle disposizioni dell'art. 23. Qualora l'edificio venga recuperato, esso potrà essere dotato di un accesso veicolare in terra battuta dalla strada

dell'argine e di un'area di parcheggio, perimetrata da un filare di alberi, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9;

- deve essere conservato lo specchio d'acqua esistente, riportato nella "Zonizzazione", secondo le prescrizioni di cui all'art. 15;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione degli ambienti dei "Boschi di golena e dei "Prati di golena" previsti nella "Zonizzazione" del Piano, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 delle presenti norme. In particolare il bosco deve essere di tipo "denso", con una densità media all'impianto di almeno una pianta arborea ogni 4,00 mq, di altezza minima di 1,00 m, con l'utilizzazione delle specie di cui all'art. 9. Il prato stabile deve essere realizzato con la semina di miscugli erbacei polifiti da sfalcio;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato degli impianti, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Nell'ambito dell'area destinata a prato stabile, è consentita l'eventuale realizzazione di spazi attrezzati per attività sportive e ricreative a terra, all'aperto, e delle relative infrastrutture. Gli spazi attrezzati dovranno essere compatibili con i caratteri paesaggistici e naturalistici peculiari dell'ambiente golenale. Nel caso della loro realizzazione, l'area potrà essere recintata con siepi arbustive, staccionate in legno o rete metallica, purché mascherata da siepi arbustive o da specie rampicanti.

Nella parte dell'ambito di ripristino identificata nella planimetria catastale riportata di seguito al presente paragrafo, mediante apposito perimetro, come "area di localizzazione impianto fotovoltaico", è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'impianto dovrà essere contornato da una recinzione perimetrale di mascheramento, che dovrà presentare una sezione trasversale non inferiore a 10 metri per il lato nord ed ovest nella zona non interessata dal metanodotto;
  - 2) per la zona interessata dal metanodotto, le dimensioni della siepe dovranno essere preventivamente concordate con la Società che gestisce il metanodotto stesso. Detta siepe dovrà estendersi lungo la recinzione anche nella parte più a sud di proprietà della Ditta stessa;
  - 3) sul lato est confinante con la stessa proprietà la siepe dovrà interessare tutta la parte compresa tra l'arginello e la strada;
  - 4) per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;
  - 5) dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;
  - 6) la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;
  - 7) all'interno della dolina dovranno essere poste delle essenze arboree autoctone mentre il fondo dovrà rimanere a prato e le cabine di trasformazione dovranno essere posizionate a livello campagna immediatamente ad est della dolina;
  - 8) per la gestione del cotico erboso all'interno dell'impianto fotovoltaico viene stabilito il divieto di utilizzo esteso di diserbanti; l'impiego di sostanze attive ad azione erbicida andrà limitato alla sola area investita dalla base delle strutture di sostegno ove le operazioni di sfalcio risulterebbero difficoltose ed impraticabili;
- I pannelli fotovoltaici dovranno essere ancorati al suolo mediante fondazioni con sistema a vite. E' consentita, per non più del 30% della superficie dei previsti pannelli, l'ancoraggio su basamento in cemento, il cui sviluppo dovrà corrispondere alla proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, maggiorato per un massimo di 20 centimetri su ogni lato.
- L'altezza massima dell'impianto è prescritta in m 3,00.
- L'impianto dovrà essere smantellato entro sei mesi dalla scadenza del

venticinquesimo anno a datare dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Entro lo stesso termine, dovranno essere poste in essere, a carico della Ditta proprietaria, le procedure ed attività di ricostituzione e ripristino ambientale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Ogni atto autorizzativo ed abilitativo alla realizzazione, parziale o totale, dell'impianto fotovoltaico, è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Ditta proponente, intesa a definire:

e caratteristiche di interesse collettivo dell'iniziativa, e quindi gli interventi e gli apporti di cui, con l'attuazione dell'impianto potrà giovare la città; Assume significatività, in tal senso, l'apporto che mediante l'impianto e in correlazione allo stesso potrà essere offerto alla migliore fruizione e accessibilità ludico ricreativa al Parco del Torre, il possibile concorso ai consumi energetici comunali, nonché l'eventuale valenza di contributo alla ricerca ed innovazione nel settore, da dimostrare mediante adesione all'iniziativa dell'Istituzione universitaria, ovvero di Enti riconosciuti di ricerca innovativa;

gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, di mitigazione dell'impianto, nel rispetto del disposto del presente articolo e con riguardo ad eventuali ulteriori indicazioni che

l'Amministrazione comunale riterrà necessario formulare;

gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, per la manutenzione e tenuta, nel periodo di attività, dell'impianto;

gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, ed i termini per lo smantellamento e la ricostituzione ed il ripristino ambientale del sito, secondo le disposizioni del presente articolo;

Il ruolo di sorveglianza dell'Amministrazione comunale;

Le penali in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini definiti in convenzione;

Le garanzie per il puntuale e completo adempimento agli obblighi ed impegni assunti mediante la convenzione.

**Ambito di ripristino R.7**

L'ambito corrisponde a un'area per impianti di lavorazione di inerti, divisa tra il Comune di Udine e quello di Povoletto, ancora in esercizio, già soggetta a un progetto di parziale ripristino. Ad avvenuto esaurimento delle attività estrattive connesse all'esercizio degli impianti, l'area, per la parte in Comune di Udine, dovrà essere ripristinata secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'asestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- devono essere smantellate tutte le strutture e infrastrutture esistenti, comprese le recinzioni e i volumi edilizi;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dagli impianti, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Fino all'esaurimento dell'attività degli impianti, sono consentite la manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e l'ampliamento per una sola volta, fino a un massimo del 20,00% della superficie coperta, degli edifici esistenti, e la realizzazione di attrezzature tecniche e infrastrutture, esclusivamente per garantire la funzionalità degli impianti e la loro rispondenza a norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione.

ART. 35- ALTRI AMBITI COMPROMESSI DA INTERVENTI  
ANTROPICI, DA RIPRISTINARE

OMMISSIS

Documento PRIVO Di VALORE LEGALE

## NORME DI ATTUAZIONE – APPENDICE N. 2 – PARCO DEL TORRE

STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE **VARIANTE****OMMISSIS**

## ART. 29- ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

**Obiettivi**

Mantenimento delle aree e delle strutture esistenti per impianti tecnologici, nel rispetto delle finalità del Piano.

**Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali**

- Destinazioni d'uso: impianti tecnologici, uffici e servizi per gli impianti.
- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di nuova realizzazione.
- Recinzione della proprietà con l'utilizzazione di materiali, tipi e forme costruttive congruenti con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto (muretti intonacati, elementi metallici, reti metalliche).
- Realizzazione, di uno schermo vegetale lungo il perimetro della zona, nei casi previsti e secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione" e delle "Specificazioni localizzative" del Piano e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme. Il titolo abilitativo per l'esecuzione di opere di qualsiasi natura è subordinato alla realizzazione dello schermo vegetale, secondo le modalità di cui sopra.

**Esaurimento dell'attività**

Qualora la zona non venga più utilizzata per le attività in essa consentite, dovrà essere soggetta a ripristino ambientale secondo le caratteristiche morfologiche e vegetazionali delle zone contermini.

Per quanto riguarda l'ambito corrispondente alla centrale per la produzione di energia elettrica alimentata da biogas, **con sovrastante impianto fotovoltaico; gli impianti dovranno essere smantellati complessivamente all'esaurimento dell'ultimo impianto di esercizio**, ~~all'esaurimento del biogas di alimentazione, l'impianto dovrà essere~~

smantellato e la zona corrispondente dovrà essere soggetta a ripristino ambientale, secondo le caratteristiche morfologiche e vegetazionali della zona dei "Boschi di golena".

ART. 33- ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI RURALI E STRADALI

OMMISSIS

#### TITOLO IV - NORME SUI RIPRISTINI

ART. 34- AMBITI SOGGETTI A RIPRISTINO

##### **Obiettivi**

Ai fini della ricostituzione dell'ambiente e del paesaggio del Parco, il Piano prevede il ripristino ambientale delle aree degradate o alterate da interventi antropici. Gli interventi di ripristino ambientale riguardano:

- gli ambiti di estrazione e lavorazione di inerti e di smaltimento di rifiuti individuati con apposita simbologia nella "Zonizzazione" del Piano, da ripristinare secondo le prescrizioni del presente articolo;
- gli altri ambiti compromessi da interventi antropici, da ripristinare secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 delle presenti norme.

##### **Usi e interventi consentiti, interventi di progetto**

La destinazione d'uso finale di ciascun ambito è quella che il Piano individua per la zona in cui l'ambito si colloca. Le attività e gli interventi consentiti in tali ambiti e i criteri e i modi del loro ripristino sono di seguito riportati per ciascun ambito.

##### **Ambito di ripristino R.1**

L'ambito, diviso tra il Comune di Udine e quello di Povoletto, corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti inerti, in esercizio, da completare e ripristinare secondo le prescrizioni di seguito riportate.

E' consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti inerti all'interno dell'ambito individuato dal Piano, secondo le modalità previste

dall'autorizzazione.

Il ripristino deve essere eseguito secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'asestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

#### **Ambito di ripristino R.2**

L'ambito corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, in esercizio, da completare per la fase finale, e a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le prescrizioni di seguito riportate.

E' consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani all'interno della parte dell'ambito autorizzata.

Il completamento dell'attività di discarica in esercizio ed il relativo ripristino devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti negli atti autorizzativi in essere.

Per la parte dell'ambito escavata dovrà essere invece previsto il ripristino

attraverso il mantenimento del vano scavato esistente ed autorizzato, la riconfigurazione delle scarpate al fine di garantirne la stabilità a lungo termine, la ricostituzione del profilo pedologico, la formazione di un prato polifita e le altre modalità sotto descritte:

- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento e dall'attività di cava, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica e della cava;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per il tempo necessario alla stabilizzazione della copertura della discarica.

Sulle scarpate dovrà essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9.

### **Ambito di ripristino R.3**

L'ambito corrisponde a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve essere eseguito attraverso smaltimento di rifiuti inerti, previa autorizzazione degli organi competenti alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti di II categoria tipo A. La discarica deve essere recintata, sorvegliata e dotata della segnaletica, delle strutture e infrastrutture richieste, secondo le disposizioni di legge in materia;
- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di

quanto necessario all'asestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;

- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguate;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dall'escavazione, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Qualora gli organi competenti non autorizzino la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti di II categoria tipo A, l'ambito dovrà essere ripristinato attraverso il mantenimento del vano scavato esistente, la riconfigurazione delle scarpate al fine di garantirne la stabilità a lungo termine, la ricostituzione del profilo pedologico, la formazione di un prato polifita e le altre modalità sopra descritte. Sulle scarpate dovrà essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9.

#### **Ambito di ripristino R.4**

L'ambito corrisponde a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il piano del vano scavato deve essere riportato alla quota dell'autorizzazione originaria, pari a m 100,00 s.l.m.m., attraverso materiale inerte;

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostruzione del profilo pedologico) la quota del vano scavato di cui al punto precedente;
- le scarpate devono essere riconfigurate secondo una pendenza tale da garantirne la stabilità a lungo termine;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei. Sulle scarpate deve essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica e le altre infrastrutture della cava;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

#### **Ambito di ripristino R.5**

L'ambito corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, ~~in esercizio, da completare per la fase finale esaurita di cui al Decreto Regione FVG STINQ-UD/AIA/30 n. 1491 del 4 agosto 2014~~, e ripristinata secondo le prescrizioni **indicate nel sopracitato Decreto**, ~~di seguito riportate~~. **Inoltre:**

~~E' consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani all'interno dell'ambito individuato dal Piano secondo le modalità previste dall'autorizzazione.~~

~~Il completamento dello smaltimento e il ripristino devono essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:~~

~~— devono essere previste soluzioni in grado di eliminare totalmente gli odori molesti;~~

- devono essere verificate le condizioni di sicurezza del corpo dei rifiuti rispetto al regime idraulico del Torre, per quanto riguarda fenomeni di esondazione e di erosione, provvedendo, qualora necessario, al loro soddisfacimento, con la realizzazione di opere di difesa adeguatamente dimensionate;

~~— al completamento dello smaltimento deve essere prevista l'impermeabilizzazione di copertura, con l'utilizzazione di materiali naturali e sintetici, in grado di impedire l'infiltrazione di acque e la conseguente produzione di sovraccarichi nella quantità del percolato. Per l'ottimizzazione di tale intervento si deve procedere in relazione al grado di assestamento dei rifiuti;~~

~~— il completamento dello smaltimento deve essere eseguito secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia, dall'atto autorizzativo e dalle successive norme di gestione;~~

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali, alla realizzazione dell'impermeabilizzazione della copertura e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario. Deve essere smantellato il rilevato perimetrale, realizzato in fase di smaltimento, ripristinando il profilo dell'argine in terra e del piano campagna originari;

~~— il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;~~

- il ripristino deve prevedere la ricostituzione degli ambienti dei "Boschi di golena e dei "Prati di golena" previsti nella "Zonizzazione" del Piano, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 delle presenti norme. In particolare il bosco deve essere di tipo "denso", con una densità media all'impianto di almeno una pianta arborea ogni 4,00 mq, di altezza minima di 1,00 m. Il prato stabile deve essere realizzato con la semina di idonei miscugli erbacei;

- le specie arboree da utilizzare nel ripristino dell'ambito devono essere scelte tra quelle prescritte per i "Boschi di golena" e per gli "Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali" dall'art. 9 delle presenti norme, privilegiando le specie ad apparato radicale superficiale;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;

il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per il tempo necessario alla stabilizzazione della copertura della discarica.

***Nella parte dell'ambito di ripristino identificata nella planimetria catastale riportata di seguito al presente paragrafo, mediante apposito perimetro, come "area di localizzazione impianto fotovoltaico", è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:***

- 1) sul lato ovest confinante con la stessa proprietà la siepe dovrà interessare tutta la parte compresa tra l'arginello e la strada;***
- 2) per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;***
- 3) dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;***
- 4) la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;***
- 5) I pannelli fotovoltaici potranno essere fissati al suolo mediante strutture costituite da cassoni in materiale plastico e/o mediante plinti appoggiati sul terreno.***
- 6) L'altezza massima dell'impianto è prescritta in m 3,00.***

**7) L'impianto dovrà essere smantellato entro sei mesi dalla scadenza del venticinquesimo anno a datare dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Entro lo stesso termine, dovranno essere poste in essere, a carico della Ditta proprietaria, le procedure ed attività di ricostituzione e ripristino ambientale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.**

**Inoltre il progetto definitivo da sottoporre alle successive fasi di autorizzazione dovrà contenere: (estratto Decreto Regionale n. 5014/AMB del 09/12/2019)**

**a al fine di mitigare le barriere ecologiche generata dalla recinzione dell'impianto e al fine di mantenere la continuità ecologica della fauna terrestre minore, che la recinzione preveda la possibilità di passaggio (indicativamente lasciando i primi 30 cm da terra liberi da recinzione) su tutti i lati della recinzione di progetto. Propone inoltre che nel piano di manutenzione sia prevista un'attività di monitoraggio periodica sul mantenimento dell'efficienza della recinzione stessa;**

**b al fine di ridurre fenomeni di ruderalizzazione, una previsione di inverdimento di tutte le aree prive di cotico preesistenti o rovinata dalla cantierizzazione;**

**c al fine di permettere l'evoluzione naturale verso popolazioni di maggior valore e per ridurre il carico sulla falda, un piano di gestione del cotico erboso in cui sia espressamente vietato l'utilizzo di diserbanti, presidi fitosanitari e concimazioni;**

**d una previsione di realizzazione del bosco golenale su tutte le superfici di progetto, tecnicamente compatibili con i pannelli previsti e non già vegetate da vegetazione arboreo-arbustiva, inserite nella zonizzazione di bosco golenale dell'area R.5 del PRGC vigente. Le modalità tecniche di realizzazione del nuovo bosco saranno quelle previste nella relative norme;**

**e al fine di una corretta evoluzione della vegetazione dell'area verso le forme auspiccate dal Parco del Torre, un piano di gestione**

*dell'area boscata di neo impianto e di miglioramento delle formazioni esistenti, comprensivo di sostituzione delle fallanze per almeno due stagioni vegetative e di lotta alle specie esotiche;*

*Ogni atto autorizzativo ed abilitativo alla realizzazione, parziale o totale, dell'impianto fotovoltaico, è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Ditta proponente, intesa a definire:*

- Le caratteristiche di interesse collettivo dell'iniziativa, e quindi gli interventi e gli apporti di cui, con l'attuazione dell'impianto potrà giovare la città; Assume significatività, in tal senso, l'apporto che mediante l'impianto e in correlazione allo stesso potrà essere offerto alla migliore fruizione e accessibilità ludico ricreativa al Parco del Torre, il possibile concorso ai consumi energetici comunali;*
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, di mitigazione dell'impianto, nel rispetto del disposto del presente articolo e con riguardo ad eventuali ulteriori indicazioni che l'Amministrazione comunale riterrà necessario formulare;*
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, per la manutenzione e tenuta, nel periodo di attività, dell'impianto;*
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, ed i termini per lo smantellamento e la ricostituzione ed il ripristino ambientale del sito, secondo le disposizioni del presente articolo;*
- Il ruolo di sorveglianza dell'Amministrazione comunale;*
- Le penali in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini definiti in convenzione;*

*Le garanzie per il puntuale e completo adempimento agli obblighi ed impegni assunti mediante la convenzione.*

#### **Ambito di ripristino R.6**

L'ambito corrisponde a un'area per impianti di lavorazione di inerti, non più in esercizio, già soggetta a un progetto di parziale ripristino, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'asestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario. Devono essere ripristinati l'argine in terra e la strada soprastante che dividevano l'area, secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione"; devono essere smantellate tutte le strutture e infrastrutture esistenti, comprese le recinzioni e i volumi edilizi. L'edificio esistente in muratura, riportato nella "Zonizzazione", può essere mantenuto e recuperato, qualora esso venga destinato ad attività compatibili con il funzionamento del Parco (agricolo-produttive, di ristoro, ricettive, per uffici, culturali, didattiche, ricreative, di servizio al Parco), senza aumenti di volume o di superficie coperta, secondo criteri e modalità d'intervento conformi alle disposizioni dell'art. 23. Qualora l'edificio venga recuperato, esso potrà essere dotato di un accesso veicolare in terra battuta dalla strada dell'argine e di un'area di parcheggio, perimetrata da un filare di alberi, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9;
- deve essere conservato lo specchio d'acqua esistente, riportato nella "Zonizzazione", secondo le prescrizioni di cui all'art. 15;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione degli ambienti dei "Boschi di golena e dei "Prati di golena" previsti nella "Zonizzazione" del Piano, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 delle presenti norme. In particolare il bosco deve essere di tipo "denso", con una densità media all'impianto di almeno una pianta arborea ogni 4,00 mq, di altezza minima di 1,00 m, con l'utilizzazione delle specie di cui all'art. 9. Il prato stabile deve essere realizzato con la semina di miscugli erbacei polifiti da sfalcio;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato degli impianti, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per un

minimo di 3 anni.

Nell'ambito dell'area destinata a prato stabile, è consentita l'eventuale realizzazione di spazi attrezzati per attività sportive e ricreative a terra, all'aperto, e delle relative infrastrutture. Gli spazi attrezzati dovranno essere compatibili con i caratteri paesaggistici e naturalistici peculiari dell'ambiente golenale. Nel caso della loro realizzazione, l'area potrà essere recintata con siepi arbustive, staccionate in legno o rete metallica, purché mascherata da siepi arbustive o da specie rampicanti.

Nella parte dell'ambito di ripristino identificata nella planimetria catastale riportata di seguito al presente paragrafo, mediante apposito perimetro, come "area di localizzazione impianto fotovoltaico", è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 3) l'impianto dovrà essere contornato da una recinzione perimetrale di mascheramento, che dovrà presentare una sezione trasversale non inferiore a 10 metri per il lato nord ed ovest nella zona non interessata dal metanodotto;
- 4) per la zona interessata dal metanodotto, le dimensioni della siepe dovranno essere preventivamente concordate con la Società che gestisce il metanodotto stesso. Detta siepe dovrà estendersi lungo la recinzione anche nella parte più a sud di proprietà della Ditta stessa;
- 3) sul lato est confinante con la stessa proprietà la siepe dovrà interessare tutta la parte compresa tra l'arginello e la strada;
- 4) per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;
- 5) dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;
- 6) la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;
- 7) all'interno della dolina dovranno essere poste delle essenze arboree autoctone mentre il fondo dovrà rimanere a prato e le cabine di trasformazione dovranno essere posizionate a livello campagna

immediatamente ad est della dolina;

8) per la gestione del cotico erboso all'interno dell'impianto fotovoltaico viene stabilito il divieto di utilizzo esteso di diserbanti; l'impiego di sostanze attive ad azione erbicida andrà limitato alla sola area investita dalla base delle strutture di sostegno ove le operazioni di sfalcio risulterebbero difficoltose ed impraticabili;

I pannelli fotovoltaici dovranno essere ancorati al suolo mediante fondazioni con sistema a vite. E' consentita, per non più del 30% della superficie dei previsti pannelli, l'ancoraggio su basamento in cemento, il cui sviluppo dovrà corrispondere alla proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, maggiorato per un massimo di 20 centimetri su ogni lato.

L'altezza massima dell'impianto è prescritta in m 3,00.

L'impianto dovrà essere smantellato entro sei mesi dalla scadenza del venticinquesimo anno a datare dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Entro lo stesso termine, dovranno essere poste in essere, a carico della Ditta proprietaria, le procedure ed attività di ricostituzione e ripristino ambientale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Ogni atto autorizzativo ed abilitativo alla realizzazione, parziale o totale, dell'impianto fotovoltaico, è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Ditta proponente, intesa a definire:

e caratteristiche di interesse collettivo dell'iniziativa, e quindi gli interventi e gli apporti di cui, con l'attuazione dell'impianto potrà giovare la città; Assume significatività, in tal senso, l'apporto che mediante l'impianto e in correlazione allo stesso potrà essere offerto alla migliore fruizione e accessibilità ludico ricreativa al Parco del Torre, il possibile concorso ai consumi energetici comunali, nonché l'eventuale valenza di contributo alla ricerca ed innovazione nel settore, da dimostrare mediante adesione all'iniziativa dell'Istituzione universitaria, ovvero di Enti riconosciuti di ricerca innovativa;

gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, di mitigazione dell'impianto, nel rispetto del disposto del presente articolo e con riguardo ad eventuali ulteriori indicazioni che

l'Amministrazione comunale riterrà necessario formulare;

gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, per la manutenzione e tenuta, nel periodo di attività, dell'impianto;

gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, ed i termini per lo smantellamento e la ricostituzione ed il ripristino ambientale del sito, secondo le disposizioni del presente articolo;

Il ruolo di sorveglianza dell'Amministrazione comunale;

Le penali in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini definiti in convenzione;

Le garanzie per il puntuale e completo adempimento agli obblighi ed impegni assunti mediante la convenzione.

#### ***Ambito di ripristino R.7***

L'ambito corrisponde a un'area per impianti di lavorazione di inerti, divisa tra il Comune di Udine e quello di Povoletto, ancora in esercizio, già soggetta a un progetto di parziale ripristino. Ad avvenuto esaurimento delle attività estrattive connesse all'esercizio degli impianti, l'area, per la parte in Comune di Udine, dovrà essere ripristinata secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- devono essere smantellate tutte le strutture e infrastrutture esistenti, comprese le recinzioni e i volumi edilizi;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dagli impianti, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni

d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;


- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Fino all'esaurimento dell'attività degli impianti, sono consentite la manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e l'ampliamento per una sola volta, fino a un massimo del 20,00% della superficie coperta, degli edifici esistenti, e la realizzazione di attrezzature tecniche e infrastrutture, esclusivamente per garantire la funzionalità degli impianti e la loro rispondenza a norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione.

ART. 35- ALTRI AMBITI COMPROMESSI DA INTERVENTI  
ANTROPICI, DA RIPRISTINARE


*OMMISSIS*

## ESTRATTO DI MAPPA



AREA DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

### ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE



VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA